

REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 dispone in particolare che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione di questi criteri dà luogo alla fissazione del prezzo d'obiettivo ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1987/1988 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli ai livelli indicati qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato:

- a) per la Spagna a 44,35 ECU per 100 chilogrammi;
- b) per gli altri Stati membri a 55,85 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi;

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile,
- e
- con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 14% di umidità e il 18% di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essò è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽⁵⁾ GU n. C. 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.